

Favormina e con le strade che conducono a Calamone
naci

La durata della presente locazione sarà di anni
sei continui, che cominceranno a decorrere da oggi
e termineranno a trentuno Agosto e alla raccolta
delle olive del millenovecentonove, e per l'annuo es-
taglio di lire quattrocentoquarantasei e centesimi
venticinque, pari ad ovv. trentacinque, che il con-
duttore promette e si obbliga pagare o corrispondere
in moneta di corso legale nel Regno alla locante nel
di lei domicilio qui in Ribera in due uguali soluzio-
ni, cioè: una nel mese di Agosto e l'altra nel mese
dicembre di ogni anno, dovendo cominciare a pa-
gare la prima annualità del suddetto estaglio nei
mesi di Agosto e dicembre millenovecento quattro
e così di seguito di anno in anno senza interruzio-
ne ed eccezione alcuna sino alla fine della presente
locazione, essendo esso conduttore in mora legale
per la scadenza di ogni termine senza bisogno d'inter-
petto, a cui espressamente rinuncia, ed in caso di man-
cato pagamento tutte le spese di procedura andran-
no a di lui carico comprese quelle della spedizione
esecutiva di quest'atto.

Oltre il suddetto annuo estaglio il conduttore si ob-
bliga di corrispondere alla locante sino al di lei

domicilio, come sopra in ogni singola maturazione
ed a titolo di carneggi quattro decaltri d'olio del
la migliore qualità per mangiare, un decaltri di
olive verdi ed un altro decaltri di olive nere.

La presente locazione sarà in oltre regolata dai seguen-
ti patti, che il conduttore si obbliga di osservare fedelmen-
te.

1° Egli rinuncia ai casi fortuiti ordinari e straordi-
nari previsti e non previsti dalla legge.

2° È vietato la sub-locazione di tutto o parte del suddetto
spessore di terra senza il permesso in iscritto della locan-
te.

3° Il conduttore si obbliga di coltivare il suddetto fon-
do rustico con tutte le regole di buon padre di famiglia
uniformandosi alle norme di migliori agricoltori
di questo territorio come altresì si obbliga di guardar-
ne diligentemente i confini ed in caso di usurpi do-
avvertirne subito la locante sotto pena dei danni ed
interessi.

4° È vietato al conduttore di far passare persone estranee
del fondo e d'introdurvi animali pecorini caprini e ne-
ri.

5° È vietato pure al conduttore d'arare sotto gli alberi
per tutta la circonferenza degli alberi medesimi.

6° Se cadrà o secherà qualche albero il tronco spetta

litri 40
80
2 98
11
4
10

116.25
110

116.25
16

2977.50



N. Spicciocchetti